

N. 38086/2017 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 38086 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 14 gennaio 2021

TRA

_____ (c.f. _____); _____
rappresentati e difesi dall'Avv. _____ elettivamente domiciliati presso lo studio del
medesimo, in Roma, Via _____

- attori

E

Unicredit s.p.a., con sede legale in Roma, Via Alessandro Specchi 16 e Direzione Generale in
Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Umberto
Morera, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo 6;

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte
per l'udienza del 14 gennaio 2021, riportate in motivazione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] convenivano in giudizio Unicredit s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *“accertare e dichiarare ... che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa, sottoscritto con gli odierni attori, un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato; accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto; condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore degli odierni attori, dell'importo di € 11.312,33 – pari alla differenza tra le rate corrisposte fino al 4.8.2008 (data di anticipata estinzione del mutuo) e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto – e di € 2.748,56, a titolo compensativo della differenza tra il debito residuo calcolato alla summenzionata data secondo l'originario piano di ammortamento e il debito residuo ricalcolato al tasso minimo BOT, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario”*.

Premettevano gli attori di avere stipulato con Unicredit Banca per la Casa s.p.a. (poi fusa in Unicredit s.p.a.) il contratto di mutuo (rep. N. 68915), per l'importo di euro 160.000, della durata di anni 25 e deducevano che in esso fosse stato indicato un indice sintetico di costo inferiore a quello effettivo.

Chiedevano, pertanto, che fosse accertata la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la misura degli interessi e rideterminato il piano di ammortamento del mutuo, con applicazione dei criteri sostitutivi previsti dall'art. 117 T.U.B..

Si costituiva la parte convenuta, negando la dedotta difformità tra l'Isi dichiarato in contratto e quello effettivamente determinabile con applicazione dei criteri normativamente previsti e concludendo nei seguenti termini: *“respingere tutte le doglianze avversarie poiché inammissibili e infondate, nonché non provate. Con vittoria delle spese di lite”*.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2021, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20, nella quale la causa era trattenuta in



decisione e depositavano le comparse conclusionali, e la parte convenuta anche memoria di replica, nei termini assegnati.

Le domande formulate dagli attori nei confronti della convenuta sono infondate e non meritano, pertanto, accoglimento.

Esse sono state fondate sul presupposto dell'erroneità dell'Isc (o Taeg) indicato nel contratto di mutuo e dell'applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 117 T.U.B..

Invero, si ritiene sul punto che, quand'anche l'assunto sul quale l'azione è stata fondata, trovasse riscontro, in ogni caso, l'omessa od erronea indicazione dell'Isc (o Taeg) non determinerebbe la nullità del contratto per violazione del disposto dell'art. 117 T.U.B., essendo l'indice deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della parte mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto; ne discende che, al più, potrebbe ipotizzarsi la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che la parte attrice avesse subito un danno in conseguenza di esso.

Per tale ragione, assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti in ordine ai criteri di computo dell'Isc, le domande sono respinte.

Gli attori, in ragione della soccombenza, sono condannati al pagamento in favore della convenuta delle spese del procedimento, che si liquidano nella misura di euro 4.000 per compensi professionali (euro 800 per la fase di studio, euro 700 per la fase introduttiva, euro 1.000 per la fase istruttoria, euro 1.500 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 4.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 14/06/2021

Il Giudice
Laura Centofanti

